

COMUNE DI TRASACCO

Provincia di L'Aquila



REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FIERE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

N° 19 del 17 giugno 2005

SOMMARIO

ART. 1.....	3
Oggetto e finalità.....	3
ART. 2.....	3
Aree destinate allo svolgimento delle fiere.....	3
ART. 3.....	5
Presentazione delle domande.....	5
ART. 4.....	5
Formazione delle graduatorie.....	5
ART. 5.....	5
Scelta del posteggio.....	5
ART. 6.....	6
Concessione.....	6
ART. 7.....	6
Posteggi liberi – miglioria - riconferma.....	6
ART. 8.....	7
Modalità di formazione della graduatoria di spunto.....	7
ART. 9.....	7
Problemi riguardanti le aree di posteggio.....	7
ART. 10.....	7
Orari di svolgimento e di accesso all’area delle fiere.....	7
ART. 11.....	8
Concessione di occupazione di suolo pubblico	8
Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi.....	8
ART. 12.....	8
Pulizia del posteggio.....	8
ART. 13.....	8
Pubblicità fonica.....	8
ART. 14.....	8
Sanzioni.....	8
ART. 15.....	9
Norme igienico – sanitarie.....	9
ART. 16.....	9
Rinvio.....	9
ART. 17.....	9
Entrata in vigore.....	9
ART. 18.....	9
Periodo transitorio.....	9
ART. 19.....	9
Cessazione ed abrogazione di norme.....	9

ART. 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle seguenti Fiere e Fiera locale che annualmente si svolgono sul territorio comunale:

1. **Fiera di Pasquetta**: si svolge ogni anno, nel giorno del lunedì dell'Angelo;
2. **Fiera di San Cesidio**: si svolge il 31 agosto di ogni anno nella ricorrenza di San Cesidio, Santo Patrono di Trasacco;
3. **Fiera dell'Immacolata**: si svolge l'otto dicembre di ogni anno nella ricorrenza dell'Immacolata Concezione;
4. **Fiera locale dei S.S. Cesidio e Rufino e Madonna di Candelecchia**: si svolge ogni anno in concomitanza con le festività patronali (fine agosto 1° settembre).

L'attività fieristica viene esercitata da:

Titolari di autorizzazioni su aree pubbliche autorizzati alla vendita di Alimenti e di Bevande, mediante "**NEGOZI MOBILI (O. M. 3/04/2002, art. 4)**" sui posteggi n° 1, 74 e 81 della Tavola 1; e su n° 7 aree indicate con lettere e diversa colorazione nella Tavola n° 3;

Titolari di autorizzazioni su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare mediante "**BANCHI TEMPORANEI (O. M. 3/04/2002, art. 5)**" ed "ALTRI BANCHI DI MERCI VARIE" (nei posteggi rimanenti).

Produttori agricoli provvisti di apposita certificazione rilasciata dal Sindaco, oppure di comunicazione di inizio dell'attività, ai sensi del DLT n. 228 del 18.05.2001 (ex Legge n° 59/1963).

L'attività fieristica è intesa come "MERCATO SU STRADA" (Art. 1, comma 2 lettera c) O.M. 03.04.2002).

ART. 2

Aree destinate allo svolgimento delle fiere

Le fiere vengono effettuate su strade urbane di quartiere (art. 2, comma 2 lettera E) e strada extraurbana secondaria (art. 2, comma 2, lettera C), interdetta alla circolazione veicolare mediante apposita ordinanza ai sensi degli articoli 6 e 7 del Vigente Codice Stradale. Le Strade e le piazze sulle quali si svolgono le manifestazioni fieristiche sono le seguenti: Piazza Matteotti (interno Parcheggio), Piazza Matteotti (esterno parcheggio), Via Cavour, Via Tommaseo, Via Roma, Via Muzio Febonio, Via Piave, Via Po, Piazza Mons. Mari, Via Cifilanico.

L'area di svolgimento delle fiere, il numero, le dimensioni e caratteristiche dei posteggi sono descritti nelle Tavole 1, 2 e 3 allegate al presente Regolamento del quale formano parte integrante.

Per quanto concerne:

- ✓ **Fiera di Pasquetta, che si svolgerà ogni anno, nel giorno del lunedì dell'Angelo;**
 - ✓ **Fiera dell'otto dicembre, nella ricorrenza dell'Immacolata Concezione;**
- 1) i posteggi sono **n° 96** (identificati con numeri progressivi da 1 a 96) delle dimensioni complessive di mt. 8 x 5 e/o di mt. 10 x 4 e **n° 4** (identificati con le lettere a-b-c-d) delle dimensioni di mt. 5 x 2 e mt. 3 x 3. Saranno ubicati secondo quanto riportato dalla tavola "**1**".
 - 2) I posteggi contrassegnati dai numeri 1, 74 e 81 sono riservati ai "NEGOZI MOBILI";

- 3) I posteggi numerati dal n° 4 al n° 31 sono riservati prioritariamente ai commercianti di piante e fiori (la riserva è per la vendita esclusiva di piante e fiori freschi o articoli correlati quali sementi, vasi, ecc.).
- 4) I posteggi indicati con le lettere a), b), c) e d) sono riservati ai produttori agricoli diretti.

Per quanto concerne:

✓ **Fiera del 31 agosto, in concomitanza con i festeggiamenti patronali;**

- 1) I posteggi sono n° 58 (identificati con numeri progressivi da 2 a 7, da 13 a 31 e da 42 a 74) delle dimensioni di mt. 8 per mt 5 e n° 2 (identificati con le lettere a-b) delle dimensioni di mt. 5 per mt. 2 e mt. 3 per mt. 3. Saranno ubicati secondo quanto riportato dalla tavola "2";
- 2) I posteggi numerati dal n° 4 al n° 31 sono riservati prioritariamente ai commercianti di piante e fiori; la concessione ha validità solo per la vendita esclusiva di piante e fiori freschi o articoli correlati (sementi, vasi, ecc.).
- 3) I posteggi indicati con le lettere a) e b) sono riservati ai produttori agricoli diretti.

Per quanto concerne:

✓ **Fiera mercato locale in concomitanza con i festeggiamenti di San Cesidio.**

la superficie totale delle aree destinate alle occupazioni di banchi di vendita è complessivamente stabilita in mq. 1.383 come da planimetria riportata nella tavola "3":

id. area	dimensioni mt.	Superficie mq.	Destinazione	Ubicazione
a-b-c-d-e-f-g	8 x 5	240	"NEGOZI MOBILI"	Piazza Matteotti, Via Tommaseo, Via Piave, Via Po, Piazza Mons. Mari, Via Ciflanico;
1	8 x 5	40	"alimentari alimentari"	e/o non Piazza Matteotti
2	8 x 3	24	"alimentari alimentari"	e/o non Piazza Matteotti
3	42 x 2,5	105	"alimentari alimentari"	e/o non Piazza Matteotti
4	14 x 2,5	35	"alimentari alimentari"	e/o non Piazza Matteotti
5	27 x 2	54	"alimentari alimentari"	e/o non Via Muzio Febonio
6	6 x 1,5	9	"alimentari alimentari"	e/o non Via Muzio Febonio
7	56 x 3	168	"alimentari alimentari"	e/o non Via Roma
8	18 x 2	36	"alimentari alimentari"	e/o non Via Roma
9	10 x 3	30	"alimentari alimentari"	e/o non Via Roma
10	5 x 8	40	"alimentari alimentari"	e/o non Via Po
11	7 x 3	21	"alimentari alimentari"	e/o non Via Roma
12	7 x 3	21	"alimentari alimentari"	e/o non Via Roma
13	10 x 2	20	"alimentari alimentari"	e/o non Via Roma
14	30 x 5	150	"alimentari alimentari"	e/o non Piazza Mons. Mari

15	30 x 5	150	"alimentari alimentari"	e/o	non	Via Ciflanico
16	40 x 5	200	"alimentari alimentari"	e/o	non	Via Ciflanico
totale mq		1.383				

ART. 3

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 135/99, deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, in bollo, e riferita ad una sola delle fiere previste dell'art. 1. Più domande possono essere inviate con una raccomandata.

Le domande devono pervenire (essere acquisite al protocollo del Comune) tra il 1° gennaio ed il 15 febbraio dell'anno di rilascio delle concessioni.

Alle domande, va allegata copia fotostatica dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e copia fotostatica del certificato di iscrizione al registro delle imprese o altro atto equipollente (autocertificazione ecc.); in caso di mancata presentazione del certificato di iscrizione al registro delle imprese o altro atto equipollente, non si terrà conto, in sede di determinazione della graduatoria, dell'anzianità di esercizio dell'attività.

ART. 4

Formazione delle graduatorie

Per le fiere di cui all'art. 1 punti 1, 2 e 3, le domande vengono divise in quattro diverse categorie:

- 1) per i venditori di piante e fiori, comprendente sia i titolari di autorizzazioni commerciali che i produttori agricoli;
- 2) per i venditori di prodotti alimentari "NEGOZI MOBILI";
- 3) per i venditori di prodotti alimentari "BANCHI TEMPORANEI" e per i prodotti non alimentari;
- 4) per i produttori agricoli;

Per la fiera (festa di S. Cesidio) di cui all'art. 1, punto 4, le domande vengono divise in due diverse categorie:

- 1) per i venditori di prodotti alimentari "NEGOZI MOBILI";
- 2) per i venditori di prodotti alimentari (banchi temporanei) e non alimentari.

La graduatoria è formata, all'interno delle suddette categorie, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) più alto numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio (le presenze tenute in considerazione sono quelle effettuate a partire dall'aprile 1991);
- b) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese (ex Reg. Ditte) o altro titolo equipollente;

In caso di anzianità acquisita per trasferimento di azienda, nella domanda devono essere dichiarati gli estremi dell'atto di trasferimento nonché le generalità e la data dell'iscrizione al registro delle imprese del cedente o, in alternativa, certificato del comune di residenza contenete gli stessi dati.

Limitatamente per le fiere di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 1, possono essere assegnati un massimo di n. **3** (tre) posteggi (aree) per i venditori di piante e fiori.

ART. 5

Scelta del posteggio

Dopo la formazione della graduatoria finale, i commercianti aventi diritto all'assegnazione del posteggio, vengono convocati, nel luogo e nel giorno stabilito a discrezione del Responsabile dell'Ufficio Commercio, almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione nel caso delle fiere di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 1 e nel giorno di inizio della manifestazione nel caso della fiera di cui al punto 4 dell'art. 1, per procedere alla scelta del posteggio da occupare.

Ai commercianti assenti alla scelta del posteggio, ne verrà assegnato uno d'Ufficio mediante sorteggio dei posteggi non assegnati.

La scelta viene effettuata seguendo l'ordine delle categorie e della graduatoria di cui al precedente articolo.

ART. 6 Concessione

Contestualmente alla scelta del posteggio all'operatore commerciale viene rilasciata una concessione per l'occupazione dello stesso valida per tre manifestazioni (ad es. fiera dell'8 dicembre 2006, concessione valida per le fiere 2006 – 2007 – 2008), previo pagamento della COSAP relativa alla prima occupazione addizionata dai diritti di istruttoria opportunamente quantificati con delibera di Giunta Comunale.

La seconda e la terza rata della COSAP (esclusi i diritti di istruttoria), relative alle occupazioni delle fiere degli anni successivi, devono essere versate entro la data di svolgimento delle relative fiere e trasmessa in copia all'Ufficio Commercio del Comune.

La concessione decade, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, se non viene usata (partecipazione effettiva alla fiera) per una sola volta.

La concessione si intende rinnovata per il triennio successivo, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 9, con l'assolvimento del pagamento della COSAP addizionata dai diritti di istruttoria opportunamente quantificati con delibera di Giunta Comunale.

La concessione di cui sopra non è trasferibile/cedibile singolarmente, ma solo con la cessione dell'azienda o ramo di essa direttamente collegata all'autorizzazione commerciale in forza della quale si è chiesto il rilascio della concessione.

Gli operatori non possono scambiarsi il posto tra di loro.

Le concessioni hanno validità triennale e possono essere revocate in qualsiasi momento per motivi di pubblica sicurezza, polizia stradale, igiene e sanità.

Sono esclusi dal rilascio della concessione il 5% dei posteggi disponibili che rimangono a disposizione dell'Ufficio Commercio per far fronte ad eventuali problemi, come specificato nel successivo art. 9, riguardanti le aree già assegnate; tali posteggi se inutilizzati possono essere assegnati agli spuntisti di cui all'art. 8.

ART. 7 Posteggi liberi – miglioria - riconferma

Alla scadenza del triennio i titolari di concessione possono:

- proporre istanza in bollo, con le modalità previste dall'art. 3, per partecipare, con gli altri richiedenti non titolari di concessione, alla procedura di assegnazione dei posteggi liberi (miglioria).
- Riconfermare il posteggio in concessione mediante il pagamento della COSAP addizionata dai diritti di istruttoria.

Solo al termine del triennio di riferimento, nel rispetto dei termini e modalità previste dagli artt. precedenti, verrà rielaborata la graduatoria di assegnazione che comprenderà tutte le domande (miglioria e nuova assegnazione) regolarmente pervenute

ad esclusione di coloro che hanno riconfermato il posteggio con il rinnovo della CO-SAP.

Il numero complessivo dei posteggi liberi è quello risultante dalla somma dei posteggi mai occupati o di nuova istituzione con quelli resisi liberi a causa di decadenza delle concessioni o richiesta di miglioria.

ART. 8

Modalità di formazione della graduatoria di spunto

Agli esercenti inseriti in graduatoria che per mancanza di disponibilità non sono convocati per la scelta del posteggio, viene comunicata l'esclusione dalla fiera e la possibilità di partecipazione in qualità di spuntista.

Formano la graduatoria di spunto i commercianti, non titolari di concessione, che sono presenti presso l'area della fiera negli orari previsti dal successivo art. 10.

La graduatoria di spunto viene elaborata tenendo conto del numero di presenze effettive alla fiera di riferimento e dell'anzianità di attività.

ART. 9

Problemi riguardanti le aree di posteggio

Qualora a causa di eventi non prevedibili fosse impossibile assegnare una determinata area o singoli posteggi, il responsabile dell'Ufficio Commercio, sentito il parere degli uffici comunali interessati, con propria disposizione autorizza i concessionari delle aree non disponibili ad occupare temporaneamente altre aree o posteggi all'uopo reperiti.

Nel caso di indisponibilità permanente di aree che interessano più del 5% dei posteggi totali, al termine del triennio tutte le concessioni rilasciate decadono e si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi.

Nel caso per motivi di manifesta incompatibilità con altre manifestazioni ritenute di interesse prevalente, o per motivi di pubblica sicurezza, ordine pubblico o igiene e sanità, non sia possibile svolgere una delle fiere, essa può essere recuperata in uno dei giorni festivi nei 60 giorni successivi.

ART. 10

Orari di svolgimento e di accesso all'area delle fiere per le fiere di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 1;

- 1) gli esercenti assegnatari di posteggio dovranno occupare l'area a loro assegnata tra le ore **7,15** e le ore **7,45**;
- 2) i posteggi non occupati entro le ore **8,00** dai soggetti titolari, saranno assegnati agli spuntisti;
- 3) prima delle ore **8,00** è vietato scaricare la merce e le attrezzature dai mezzi di trasporto, nonché iniziare le operazioni di vendita;
- 4) le operazioni di vendita dovranno avere termine alle ore 14,00. Entro le ore 14,30 l'area deve essere lasciata libera da qualsiasi ingombro.
- 5) ai commercianti di piante e fiori che stazionano all'interno dell'area parcheggio di Piazza Matteotti è consentito derogare agli orari di cui sopra per le sole operazioni di carico e scarico delle merci. Della necessità di derogare agli orari di cui sopra devono essere informati gli addetti alla vigilanza presenti sul posto che, valutate le richieste dei commercianti, verbalmente possono autorizzare e stabilire particolari condizioni.

Per le fiere di cui al punto 4 dell'art. 1

L'occupazione avrà inizio dalle ore 16.00 del primo giorno dei festeggiamenti (secondo il calendario fissato dall'apposito comitato), fino alle ore 02,00 del giorno successivo all'ultimo giorno fissato dal programma dei festeggiamenti.

Le occupazioni che ricadono in aree adibite al transito dei veicolo e pedoni possono essere occupate solo nel periodo di vigenza della ZTL stabilita con ordinanza del Responsabile della P.M. appena conosciuto il programma delle manifestazioni.

Le occupazioni che interessano l'area di passaggio delle tradizionali processioni, dovranno essere rimosse o ridotte al minimo durante il passaggio della processione.

I posteggi non occupati entro le ore 18.00 dai soggetti titolari, saranno assegnati agli spuntisti;

Le operazioni di vendita sono vietate dalle ore 02.00 alle ore 09.00;

ART. 11

Concessione di occupazione di suolo pubblico

Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi

- a) La concessione del posteggio è soggetta al pagamento della C.O.S.A.P. e della R.S.U. nella misura stabilita dalla vigenti disposizioni determinate dal Consiglio Comunale, e dei diritti di istruttoria quantificati con Delibera di Giunta Comunale.
- b) Il pagamento dovrà avvenire preventivamente all'occupazione del posteggio assegnato, tramite versamento sul c.c.p. postale n° 12235677 intestato al Comune di Trasacco, Servizio di Tesoreria, oppure tramite pagamento "brevi manu" al personale incaricato alla riscossione.
- c) Nel caso di mancato pagamento il posteggio non potrà essere occupato.
- d) Il posteggio non occupato, a causa del mancato pagamento della C.O.S.A.P., viene assegnato agli spuntisti.
- e) La concessione decade qualora il titolare, alla scadenza del triennio, non ottemperi al pagamento della COSAP per il successivo periodo;

ART. 12

Pulizia del posteggio

I posteggi dovranno essere liberi da qualsiasi ingombro e puliti a cura del concessionario che avrà cura di raccogliere in apposito sacco di plastica ogni tipo di rifiuto derivante dall'attività commerciale (scatole, carta, plastica, ecc..)

ART. 13

Pubblicità fonica

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità fonica nelle aree destinate allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche.

ART. 14

Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 114/98 che testualmente recita: Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del com-

mercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'art 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098.

ART. 15

Norme igienico – sanitarie

La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria, che si avvale del Servizio Veterinario e del Dipartimento Nutrizionale della Azienda U.S.L..

La materia è disciplinata dall'art. 18 della Legge Regionale n° 135 del 23 dicembre 1999 e dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 03.04.2002 I negozi mobili devono essere dotati di apposita autorizzazione sanitaria e dei requisiti previsti dall'O.M. citata.

ART. 16

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Titolo X del D. Lgs. 114/98 e della Legge Regionale Abruzzo 23 dic. 1999, n. 135.

ART. 17

Entrata in vigore

Gli artt. 1, 2 e 3 e gli allegati "tav. 1, tav. 2, tav. 3" sono dichiarati urgenti ed entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione del presente Regolamento.

Tutte le altre norme del presente Regolamento entrano in vigore dal 10 dicembre 2005.

ART. 18

Periodo transitorio

È chiamato periodo transitorio quello compreso tra la data di approvazione del presente regolamento ed il 10 dicembre 2005.

Nel periodo transitorio continua ad applicarsi il vigente Regolamento Comunale Fiere, Fiere Mercato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 08/04/2001, ad esclusione delle norme incompatibili con gli artt. già in vigore del presente regolamento.

Nel rispetto della L. 241/90, l'Ufficio Commercio darà ampia pubblicità al presente regolamento garantendo oltre all'affissione all'albo pretorio del comune, la trasmissione alle associazioni di categoria più rappresentative dei commercianti su aree pubbliche, stampa locale e consegna dello stesso ai commercianti che hanno partecipato o che parteciperanno alle fiere nell'anno 2004.

ART. 19

Cessazione ed abrogazione di norme

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente Regolamento Comunale Fiere, Fiere Mercato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 08/04/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.